



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "via Maniago"

Via Maniago, 30 – 20134 Milano
C.F. 97154750158 - cod. mecc. MIIC8D4005
Tel: 02.88440293 - Fax: 02/88440294

Prot. n. 6031/C14
CIG: Z6611F365F

Milano, li 27/11/2014

Contratto di prestazione d'opera intellettuale

TRA

l'Istituto Comprensivo Statale "via Maniago", rappresentato legalmente da Giorgetti Daniela Dirigente Scolastico, nata ad Ascoli Piceno il 04.11.1951 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto "Buzzati", in via Maniago, 30, codice fiscale: 97154750158

E

L'ASSOCIAZIONE "BANDIERE STORICHE ONLUS" nella persona del suo legale rappresentante Marchetto Flavio Livio nato a Città del Capo (EE) il 18/08/1969, domiciliato per la sua carica presso la sede sociale in Bollate alla P.za Martiri della Libertà, codice fiscale / partita IVA 97493400150, d'ora innanzi indicata con "Associazione";

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto, relative all'offerta formativa aggiuntiva per l'anno scolastico 2014/2015;

PREMESSO CHE

- ☞ la scuola necessita di esperti nell'ambito del progetto "Approfondimenti storici e presentazione dei vessilli";
- ☞ non sussistono nella scuola professionalità adeguate;
- ☞ che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti, anche esterni all'Istituzione scolastica;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante

Art. 1

Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2014/2015 limitatamente all'intervento in n. 2 incontri con la classe 1F, n. 2 incontri con la classe 2B e n. 2 incontri per la classe 2F. Ciascun incontro dura n. 2 spazi. Le date stabilite sono 2,3,4,5 dicembre 2014. L'Associazione si impegna ad affidare le attività oggetto del contratto a personale qualificato. Si impegna, altresì, a rispettare

le norme legislative e contrattuali in favore del personale impiegato nell'espletamento degli interventi formativi, tenendo espressamente indenne l'Istituto da ogni riflesso di natura civilistica, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali attinenti al rapporto di lavoro con il predetto personale.

Art. 2

L'Istituto Comprensivo "via Maniago" a fronte dell'attività svolta dall'Associazione si impegna a corrispondere il compenso onnicomprensivo, di **Euro 480, 00 (euro quattrocentottanta/00) IVA compresa** per n. 12 spazi/ore di attività suddivisi in n. 4 spazi/ore per ciascuna classe (1F,2F,2B) ad € 40,00 orari (comprensivi di IVA) La liquidazione del corrispettivo avrà luogo alla presentazione della fattura elettronica con i fondi messi a disposizione dalle famiglie degli alunni delle classi partecipanti.

Art. 3

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'Istituto Comprensivo "via Maniago" provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Art. 4

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 5

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. L.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, sig.ra TALARICO ANITA.

L'Associazione potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.

L'Associazione, relativamente ai dati personali e alle informazioni sulle famiglie di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del presente rapporto, è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

Sono a carico dell'Associazione tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. (Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti e l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti). In caso di controversie il foro competente è quello di Milano.

Art. 8


OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche:

- il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente contratto;
- ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente contratto, compilato in ogni sua parte. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
- eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

Letto, approvato e sottoscritto.


per l'ASSOCIAZIONE "BANDIERE
STORICHE ONLUS"
Il Legale Rappresentante



Marchetto Flavio Livio

Per Istituto Comprensivo Statale
"via Maniago"
Il Dirigente Scolastico




Daniela Giorgetti